



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2
88022 Curinga(CZ)
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

ORDINANZA N. 67 DEL 10.12.2016

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA STRADA COMUNALE C.D. “DEI MAZZARI”
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DELL'AREA DELLA POLIZIA LOCALE

VISTO il rapporto della Polizia Locale, redatto in data 09.12.2016, prot. nr. 280 PM, con il quale è stata rilevata la pericolosità del tratto di strada comunale nei pressi di un piccolo ponte su un fosso di raccolta acque piovane in loc. “Mazzari” del comune di Curinga;

RITENUTO necessario ed opportuno intervenire vietando la circolazione dei veicoli e dei pedoni;

RITENUTO altresì che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la propria competenza nell'adozione del presente atto;

ORDINA

1. Per i motivi di cui in premessa, la chiusura immediata della circolazione veicolare e pedonale della strada Comunale c.d. “dei Mazzari” fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Manutenzione, per l'apposizione della segnaletica necessaria alla chiusura della strada.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Curinga;
- Responsabile U.T.C. Settore Manutenzione – Curinga.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 10.12.2016

Il Responsabile del Servizio F.to Vice Com. Cannella Antonino
--